

**Corte di Cassazione
Sezione sesta penale**

Sentenza 11 dicembre 2013, n. 49878

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso il decreto del 21/12/2012 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Gialanella Antonio, che ha chiesto l'inammissibilita' dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente il provvedimento di primo grado del 15/02/2010 del Tribunale di Agrigento, disponendo la revoca della confisca di una serie di beni intestati ovvero appartenenti a parenti ed affini di (OMISSIS), e confermava nel resto il medesimo provvedimento con il quale il Tribunale di Agrigento aveva disposto nei confronti dello stesso (OMISSIS), nonche' di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente moglie e figlio del primo, dell'applicazione della medesima misura di prevenzione patrimoniale in relazione ad una serie di beni immobili e mobili intestati al proposto (OMISSIS) ovvero nella disponibilita' di questi, pur formalmente intestati agli anzidetti congiunti.

Rilevava la Corte di appello come la misura dovesse essere disposta nei riguardi di (OMISSIS) - gia' destinatario, con provvedimento definitivo adottato in altro procedimento, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, in quanto indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso - su beni dei quali il prevenuto poteva disporre direttamente e indirettamente, da considerare il frutto di attivita' illecite ovvero l'effetto del reimpiego, dato che gli elementi indiziari acquisiti avevano dimostrato che, fin dall'inizio degli anni Novanta, (OMISSIS) aveva gestito una impresa edile attiva nel sistema di aggiudicazioni fraudolente e di condizionamento degli appalti pubblici gestito dall'associazione mafiosa "cosa nostra" nella provincia di Agrigento: impresa che, pur svolgendo attivita' economiche formalmente lecite, doveva ritenersi anch'essa "mafiosa", in quanto stabilmente impiegata per il perseguimento dei fini delittuosi di quella organizzazione criminale.

2. Avverso tale decreto hanno presentato ricorso (OMISSIS), quale destinatario diretto della misura di prevenzione, ed i suoi stretti congiunti, la moglie (OMISSIS) ed il figlio (OMISSIS), i quali, con atto sottoscritto dal loro difensore avv. (OMISSIS), hanno dedotto la

violazione di legge, in relazione alla [Legge n. 1423 del 1956, articolo 4](#) e [Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter](#), ed il vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente confermato il provvedimento dispositivo della confisca, benché fosse stato accertato che gli interessati avevano giustificato la liceità di tutte le loro acquisizioni ed attività; che la confisca fosse stata disposta sull'intero patrimonio familiare, senza alcuna distinzione con riferimento a ciascuno dei beni oggetto di ablazione e senza valutare la provenienza sicuramente lecita di alcuni di essi e la riferibilità esclusivamente al figlio (OMISSIS) di una impresa individuale; e che la misura di prevenzione patrimoniale fosse stata applicata nonostante nel processo penale svoltosi a suo carico, (OMISSIS) fosse stato assolto dal reato di cui all'articolo [416 bis c.p.](#), e condannato in relazione ad alcuni reati, per i quali, però, era stata esclusa la contestata circostanza aggravante di cui al [Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7](#).

3. Con conclusioni rassegnate per iscritto il 19/07/2013, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.

4. Con memoria del 18/10/2013, l'avv. (OMISSIS), difensore dei tre ricorrenti, è tornato ad insistere per l'accoglimento delle richieste formulate con l'atto di impugnazione, sottolineando, in particolare, di avere presentato il ricorso quale procuratore speciale della (OMISSIS) e di (OMISSIS) figlio, ed evidenziando l'assenza di motivazione in ordine ad una serie di circostanziate doglianze che erano state formulate con l'atto di appello.

4. Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili.

4.1. Tali sono i ricorsi presentati nell'interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), terzi rispetto al congiunto (OMISSIS), destinatario della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'atto di impugnazione risulta sottoscritto dall'avv. (OMISSIS), che - come si evince dall'annotazione in calce al ricorso - i due prevenuti avevano nominato come loro difensore e non anche come loro procuratore speciale.

Sul punto non vi è ragione per non confermare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, in tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca; né a tal fine può assumere rilievo la distinzione tra i casi in cui il terzo intervenga volontariamente, e quelli in cui sia

intervenuto "iussu iudicis", poiche' in entrambi i casi i soggetti intervenienti non sono destinatari della chiesta misura di prevenzione e risultano, quindi, portatori, nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica (cosi', tra le tante, in relazione alla [Legge n. 575 del 1965, articolo 3 ter](#), comma 2, applicabile in via transitoria nel caso di specie, Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Luca ed altri, Rv. 252925; Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Bonura, Rv. 249873; Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace e altri, Rv. 245440; conf., sotto la vigenza del nuovo [d.lgs. n. 159 del 2011](#), Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404).

4.2. Inammissibile e' il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di (OMISSIS), in quanto e' pacifico che, contro i provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione anche patrimoniali, il ricorso per cassazione possa essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche per vizi di motivazione, giusta il combinato disposto della Legge n. 575 del 1965, articolo 3 ter, comma 2, e Legge n. 1423 del 1956, articolo 4, comma 11.

Ne' nel caso di specie e' configurabile una violazione di legge per totale mancanza di motivazione, avendo la Corte di appello di Palermo risposto compiutamente a tutte le censure che erano state mosse con l'impugnazione presentata contro il provvedimento ablatorio adottato dal Tribunale di Agrigento. In tal senso e' significativo come, nel ricorso, sia stata espressamente lamentata una manifesta illogicita' della motivazione, mentre nei casi in cui e' stata prospettata una motivazione apparente, si e', invero, sostanzialmente sollecitata la Cassazione ad un'inammissibile rilettura delle emergenze procedimentali, allo scopo di tentare di ottenere una differente interpretazione dei dati informativi acquisiti.

4.3. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di (OMISSIS), nella parte in cui e' stata dedotta una violazione di legge in relazione a taluni specifici aspetti del percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, e' inammissibile perche' generico.

Nella giurisprudenza di legittimita' si e' avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita' dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu' punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi', tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante,

Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).

Nel caso di specie il ricorrente si e' limitato a riproporre gli argomenti contenuti nell'atto di appello e ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita' di passaggi giustificativi della decisione, cioe' omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata.

Pronuncia con la quale, con una corretta applicazione dei parametri legali di riferimento, erano state analiticamente indicate le ragioni per le quali le doglianze dell'appellante fossero infondate, avendo la Corte palermitana chiarito:

- come fosse irrilevante che (OMISSIS) era stato assolto dal reato associativo di cui all'articolo **416 bis c.p.**, in quanto nel distinto procedimento di prevenzione, finalizzato all'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, definito nell'aprile del 2006, era stata accertata, peraltro anche sulla base di elementi di cognizione acquisiti in epoca posteriore alla pronuncia di assoluzione emessa nel giudizio di cognizione nel maggio del 2005, la pericolosita' sociale del prevenuto per la sussistenza di indizi di una sua appartenenza all'associazione di stampo mafioso "cosa nostra" e per l'accertata diretta e stabile riferibilita' a tale organizzazione criminale, fin dai primi anni Novanta, dell'attivita' svolta dalla impresa edile del (OMISSIS) allo scopo di realizzare il fine delittuoso di tale sodalizio di illecito condizionamento della gestione degli appalti pubblici nella zona dell'agrigentino, settore controllato dagli affiliati alla locale famiglia mafiosa di "cosa nostra" (v. pagg. 7-10 decr. impugn.): cio' in conformita' alla regola iuris, espressa da un solido indirizzo ermeneutico della Suprema Corte, secondo la quale nel procedimento di prevenzione il giudice puo' utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione, specie quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosita' del proposto (cosi', ex multis, Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013, Parmigiano e altri, Rv. 254417);

- come, a fronte della presunzione di diretta o indiretta disponibilita' in capo a (OMISSIS) anche dei beni intestati alla moglie (OMISSIS) e al figlio (OMISSIS) (compreso il compendio dei beni aziendali della ditta individuale di quest'ultimo, rispetto al quale il ricorso di (OMISSIS) sarebbe pure inammissibile per carenza di interesse, in quanto ad impugnare doveva essere il terzo apparente intestatario), gli interessati non avessero fornito alcun concreto elemento di prova

indiziaria di segno contrario idoneo a superare gli effetti di quella presunzione (v. pagg. 14-15 decr. impugn.): cio' uniformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimita' per il quale, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilita' facendoli apparire formalmente come beni nella titolarita' delle persone di maggior fiducia, sui quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilita' del bene per sottrarlo alla confisca (cosi', da ultimo, Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Fiorisi e altri, Rv. 248845);

- ed ancora come, a fronte della qualificazione di quei beni, sequestrati e poi confiscati a (OMISSIS), come frutto dello svolgimento dell'attivita' illecita dell'impresa "mafiosa" piu' volte richiamata ovvero come il frutto del relativo reimpiego, anch'essa conseguenza di una presunzione iuris tantum prevista dalle norme di legge in materia, il prevenuto non avesse offerto alcun elemento concreto capace di dimostrare una diversa e legittima provenienza di tutti i beni acquisiti a partire dai primi anni Novanta (anche di quelli entrati a far parte del suo patrimonio con modalita' apparentemente lecite, ma sempre con l'utilizzo dei proventi della suddetta attivita' imprenditoriale "mafiosa", compresi i due terreni confiscati per i quali la difesa non aveva fornito alcuna prova che fossero stati acquistati con denaro proveniente dai genitori del (OMISSIS) - v. pagg. 10-14 decr. impugn.): giudizio, pure questo, rispettoso del principio di diritto a piu' riprese enunciato da questa Corte secondo il quale la confisca di prevenzione di un complesso aziendale non puo' essere disposta, in ragione del carattere unitario del bene che ne e' oggetto, con limitazione alle componenti di provenienza illecita, specie nel caso in cui l'intera attivita' di impresa sia stata agevolata dalla cointeressenze con organizzazioni criminali di tipo mafioso (cosi', tra le diverse, Sez. 5, n. 17988 del 30/01/2009, Baratta e altri, Rv. 244802).

5. Alla declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

